

## **Decreto del 16 aprile 1983 n. 2446 - Min. Finanze**

Criteria, termini e modalita' per la presentazione della dichiarazione prescritta per i percipienti provvigioni soggette a ritenuta d'acconto, che si avvalgono dell'opera di dipendenti o di terzi.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 22 aprile 1983*

### **Articolo 1**

Riduzione della ritenuta d'acconto: condizioni.

### **Articolo 2**

Dichiarazione del percipiente.

### **Articolo 3**

Termini per la presentazione delle dichiarazioni. Condizioni per la riduzione verificatesi in corso d'anno. Inizio attivita'.

### **Articolo 4**

Effetti.

**Articolo 1** - Riduzione della ritenuta d'acconto: condizioni.

*In vigore dal 22 aprile 1983 - con effetto dal 23 aprile 1983*

La ritenuta del dieci per cento a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulle provvigioni comunque denominate corrisposte per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, e' commisurata al venti per cento del loro ammontare qualora i soggetti percipienti le provvigioni si avvalgano in via continuativa, nell'esercizio della loro attivita', dell'opera di dipendenti o di terzi.

Agli effetti del primo comma si considerano dipendenti coloro i quali prestano nell'impresa la loro attivita' lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Agli stessi effetti si considerano terzi coloro i quali, senza vincolo di subordinazione, collaborano con il percipiente le provvigioni nello svolgimento dell'attivita' propria dell'impresa, quali gli agenti, i subagenti, i mediatori, i procacciatori d'affari, i produttori e figure similari. Si considerano altresì terzi i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'esercizio dell'attivita' commerciale svolta nell'ambito di detta impresa nonche' gli associati delle associazioni in partecipazione quando il loro apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

L'attivita' dei percipienti le provvigioni si considera esercitata con l'ausilio in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi qualora, indipendentemente dal numero degli stessi, il rapporto di lavoro dipendente e quello di collaborazione diano luogo a prestazioni per la prevalente parte dell'anno, ovvero del minore periodo in cui e' svolta l'attivita', anche se l'opera predetta non sia resa dalle stesse persone, dipendenti o terzi. Se il percipiente le provvigioni si avvale soltanto di prestazioni di terzi, il requisito della continuita' si presume sussistente qualora il percipiente abbia sostenuto nel periodo d'imposta precedente costi per dette prestazioni in misura superiore al trenta per cento dell'ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 2** - Dichiarazione del percipiente.

*In vigore dal 22 aprile 1983 - con effetto dal 23 aprile 1983*

L'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura indicata nel primo comma del precedente articolo e' subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni, di apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso nonche' l'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi nel senso precisato nell'articolo precedente.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 3** - Termini per la presentazione delle dichiarazioni. Condizioni per la riduzione verificatesi in corso d'anno. Inizio attivita'.

*In vigore dal 22 aprile 1983 - con effetto dal 23 aprile 1983*

La dichiarazione di cui all'art. 2 va spedita al committente, preponente o mandante, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se le condizioni previste per la riduzione al venti per cento della base di commisurazione della ritenuta si verificano in corso d'anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre quindici giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate. Entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le predette condizioni.

Se per l'anno o frazione di anno in cui ha inizio l'attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della riduzione al venti per cento della base di commisurazione delle ritenute deve farne dichiarazione non oltre i quindici giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari o alla eseguita mediazione.

Per le prestazioni occasionali relative alle attività di cui all'art. 1, i percipienti le provvigioni devono presentare la dichiarazione non oltre il termine entro cui, per disposizioni normative, accordi contrattuali od usi, le operazioni dalle quali conseguono le provvigioni da assoggettare a ritenuta si considerano concluse.

Per la prima applicazione del presente decreto la dichiarazione di cui all'art. 2 deve essere presentata entro il mese successivo a quello di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.

Non sono ripetibili, nei confronti dell'erogatore delle provvigioni, le maggiori ritenute applicate dall'erogatore medesimo sul cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni prima che lo stesso sia venuto in possesso della dichiarazione di cui all'art. 2.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 4 - Effetti.**

*In vigore dal 22 aprile 1983 - con effetto dal 23 aprile 1983*

Il presente decreto spiega efficacia a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)

---